

||| Obbligo di comunicazione dei titolari effettivi

In breve

Il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica e di persone giuridiche private (sezione autonoma), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust (sezione speciale) è ufficialmente operativo a seguito della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 del 9 Ottobre scorso, del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva devono essere effettuate al Registro delle Imprese entro 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento: il termine scade quindi lunedì 11 dicembre 2023.

Le modalità, i termini e dati oggetto di comunicazione sono stati previsti dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 55 dell'11 marzo 2022 (di seguito il "Decreto").

Lo Studio CT&P è a disposizione per un supporto nella compilazione e nell'invio della pratica.

In dettaglio

|| Modalità e termini di effettuazione della comunicazione

Ai sensi dell'art. 3, c. 1 del Decreto, la pratica di comunicazione della titolarità effettiva deve essere firmata digitalmente dall'obbligato (ad esempio, dagli amministratori di società di capitali). Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell'adempimento ad un professionista e deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all'invio telematico, che potrà essere l'obbligato stesso o un intermediario.

Come sopra indicato, il termine per la prima comunicazione scade l'11 dicembre 2023.

Sono altresì oggetto di comunicazione, nel termine di 30 giorni, eventuali variazioni di dati e informazioni.

Le imprese dotate di personalità giuridica e le persone giuridiche private, la cui costituzione sia successiva alla data del decreto del MIMIT del 29 settembre 2023, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dall'iscrizione dei rispettivi registri.

I Trust e gli istituti giuridici affini la cui costituzione sia successiva alla stessa data, provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Inoltre, è prevista la conferma dei dati già comunicati, con cadenza annuale. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all'adempimento del deposito del bilancio.

|| Definizione di titolare effettivo

Per la definizione di titolare effettivo, il Decreto rimanda all'art. 20 del Decreto Antiriciclaggio (i.e. D.Lgs. 231/2007).

In particolare, per le imprese dotate di personalità giuridica, sono titolari effettivi:

- | Le persone fisiche che detengono, direttamente o indirettamente, anche per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione superiore al 25% del capitale sociale.
- | Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica cui, in ultima istanza, è

attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
 - b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
 - c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.
- ┆ Qualora l'applicazione dei sopra indicati criteri non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti

organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società.

┆ Dati e informazioni oggetto della comunicazione

Devono essere comunicati, per ciascun titolare effettivo, le seguenti informazioni:

- ┆ I dati identificativi e la cittadinanza delle persone fisiche indicate come titolari effettivi. I dati identificativi sono, ai sensi dell'art. 1 del Decreto: nome, cognome, luogo e data di nascita, la residenza anagrafica e il domicilio, ove diverso dalla residenza anagrafica e, ove assegnato, il codice fiscale italiano;
- ┆ l'entità della partecipazione all'ente da parte della persona fisica indicata

come titolare effettivo; ovvero

- ┆ Le modalità di esercizio del controllo; ovvero
- ┆ I poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione dell'ente, esercitati dalla persona fisica indicata come titolare effettivo.

┆ Aspetti sanzionatori

L'omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita - ai sensi dell'art. 2630 c.c. - con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro per ciascun soggetto obbligato; se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini, la sanzione è ridotta ad un terzo.

Per rimanere in contatto con noi o per ricevere maggiori informazioni potete scrivere a studio@ctep.it

Il presente Corporate Alert è destinato a fornire solo informazioni di carattere generale. Non costituisce una consulenza legale e/o societaria, né pretende di essere esaustiva, pertanto, non può essere invocata come tale.